
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E/O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con Delibera di C.C. n° 55 del 28/10/2019

Modificato con delibera C.C. n° 36 del 30/09/2025

Sommario

ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 ATTIVITÀ' SOGGETTE AL PARERE DELLA COMMISSIONE.....	3
ART. 4 ATTIVITÀ' NON SOGGETTE AL PARERE DELLA COMMISSIONE.....	4
ART. 5 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 6 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE.....	6
ART. 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.....	6
ART. 8 RIUNIONI.....	7
ART. 9 PARERI E VOTAZIONI.....	8
ART. 10 VERBALE DI RIUNIONE.....	8
ART. 11 COMMISSIONE RISTRETTA DI CONTROLLO.....	9
ART. 12 PROCEDIMENTO ORDINARIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE PERMANENTE E/O TEMPORANEO.....	9
ART. 13 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NON OLTRE DUE ANNI DALLA VERIFICA DI AGIBILITÀ'.....	10
ART. 14 LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE.....	10
ART. 15 ALLESTIMENTI TEMPORANEI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE CHE SI CONCLUDONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO.....	11
ART. 16 SUBINGRESSO NELLE ATTIVITÀ' DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	11
ART. 17 COMPENSI E SPESE DI VERIFICHE E SOPRALLUOGO.....	12
ART. 18 ENTRATA IN VIGORE.....	12

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente atto disciplina il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata semplicemente Commissione, di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 222/2016 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. In base a quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente si intende:

- a) per *luogo pubblico* quello cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
- b) per *luogo aperto al pubblico* quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per *luogo esposto al pubblico* quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per *spettacoli* quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per *trattenimenti* quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per *manifestazioni temporanee* le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per *allestimenti temporanei* le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per *locali* l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per *spettacoli viaggianti* le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per *parchi di divertimento* i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per *parchi di divertimento permanenti* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

ART. 3 ATTIVITÀ' SOGGETTE AL PARERE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti strutture purché di

capienza inferiore a 1.300 persone:

- a) teatri, compresi quelli con copertura a tenda;
- b) cinematografi e cinema-teatri dotati di scena o altri spazi per rappresentazioni e spettacoli;
- c) complessi di spettacoli viaggianti, se superiori alle dieci unità;
- d) circhi.

2. La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti ulteriori strutture, purché di capienza non superiore a 5.000 persone:

- a) locali di trattenimento ed attrazioni varie, compresi gli spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- b) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
- c) parchi di divertimento;
- d) spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo;
- e) locali multiuso, ovvero adibiti occasionalmente ad attività di trattenimento o spettacolo ed ordinariamente adibiti ad altra attività;
- f) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- g) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- h) piscine natatorie pubbliche con postazioni per lo stazionamento del pubblico.

ART. 4 ATTIVITÀ' NON SOGGETTE AL PARERE DELLA COMMISSIONE

1. Non sono soggetti al parere di agibilità da parte della Commissione comunale:

- a) i locali, strutture ed impianti con capienza superiore a quella indicata all'art. 3 commi 1 e 2, per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 142 del R.D. n. 635/1940;
- b) i luoghi ed allestimenti all'aperto destinati occasionalmente a pubblico spettacolo o a manifestazioni varie, anche in presenza di palchi o pedane di qualsiasi altezza, purché siano privi di strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, etc.) e le attrezzature elettriche e di amplificazione siano a questo non accessibili (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);
- c) le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, anche riunite in numero non superiore a 10 unità;
- d) le sale convegni e sale riunioni, le mostre ed esposizioni, le sagre, le fiere ed i mercati, purché non vi si svolgano attività di trattenimento e spettacolo al pubblico;
- e) i circoli privati con eventuali attività di trattenimento e spettacolo nei confronti dei soli associati;
- f) le piccole attività di trattenimento e spettacolo, di cui all'articolo 69 del TULPS, all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiori alle 100 persone, quali piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento stabile di spazi ed attrezzature a ciò destinati, compresi brevi e sporadici episodi di ballo intrapreso spontaneamente dagli avventori, senza alcuna previsione, organizzazione, pubblicità;

g) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;

h) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

i) sale giochi;

l) i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, relativamente ai quali il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali, o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

2. L'assenza di competenza della Commissione non esonera dall'obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove sussistano attività di trattenimento e spettacolo.

ART. 5 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La CCVLPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, di cui all'art. 3, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

2. In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (TULPS) provvede a:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426), ancorché non impiegati negli spettacoli.

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

f) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.

3. La commissione è inoltre competente in materia di registrazione ed assegnazione del codice identificativo delle attrazioni di spettacolo viaggiante, ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 6 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del corpo di polizia locale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica.

2. Qualora, ad avviso del Presidente della Commissione, risulti necessario in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, strutture o impianto da verificare, sono aggregati alla Commissione, limitatamente al singolo procedimento:

- a) un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, struttura o dell'impianto da verificare;
- b) un rappresentante e/o delegato del CONI in occasione di valutazione di progetti relativi a nuovi impianti sportivi;

3. Le nomine degli esperti effettivi e supplenti, in acustica o in altra materia tecnica sono effettuate dal Sindaco scegliendo tra professionisti. Tali nomine saranno efficaci dal momento dall'accettazione da parte dei professionisti e potranno essere revocate solo con atto motivato.

Ciascuno dei soggetti indicati al comma 1 designa un supplente che partecipa alle sedute qualora il titolare, o suo delegato, non possa intervenire. I supplenti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco, rimane in carica tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina di quella nuova.

5. I componenti della Commissione possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento del Sindaco, con atto motivato.

6. Alle riunioni della Commissione partecipa un segretario, per l'espletamento delle funzioni di competenza.

ART. 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica o altra forma ritenuta idonea.

2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

-
3. L'avviso di convocazione, contiene la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare.
 4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
 5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
 6. Il richiedente il provvedimento finale è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.
 7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
 8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta, completa della documentazione, dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data. Eventuale documentazione, ad eccezione della planimetria generale e della relazione tecnica, che per motivi di forza maggiore non potrà essere presentata nei tempi sopra indicati, dovrà comunque pervenire, inderogabilmente, 3 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione, pena la nullità della domanda presentata.
 9. Eventuali domande giunte oltre i termini di cui al comma precedente, potranno essere accolte solo a seguito di richiesta motivata (urgenza, indifferibilità ecc...) dal Presidente della Commissione e previa disponibilità da parte dei componenti la stessa.
 10. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
 11. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

ART. 8 RIUNIONI

1. Salvo sia diversamente indicato nella lettera di convocazione, la Commissione si riunisce presso la sede municipale sita in Via de Nicola n° 2.
 2. Le riunioni sono valide in presenza di tutti i componenti di cui all'art. 6 commi 1 e del comma 2, qualora previsti.
 3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
-

4. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.

5. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

6. La Commissione effettua i sopralluoghi concordando, ove possibile, date ed orari con gli interessati.

ART. 9 PARERI E VOTAZIONI

1. Il parere della Commissione relativo ai progetti o ai sopralluoghi è adottato con l'intervento di tutti i componenti necessari (effettivi o supplenti) elencati all'art. 6, comma 1, dalla lettera a) alla lettera f) e qualora facciano parte della composizione della stessa, anche dei componenti di cui all'art. 6, comma 2, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti.

2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente necessario, il parere della Commissione comunale si intende validamente espresso qualora tale componente faccia pervenire preventivamente, entro 3 giorni prima della riunione, il proprio parere scritto al Presidente.

3. Se l'impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi riguarda il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, detto Comandante delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818/1984.

4. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti e tenuto conto del ruolo del componente assente, decide se emettere comunque parere della Commissione o disporre nuovo sopralluogo.

5. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati. Il parere è positivo solo se si sono espressi in tal senso tutti i componenti di cui all'art. 6, commi 1, e del 2 qualora previsti.

ART. 10 VERBALE DI RIUNIONE

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione che è firmato da tutti i componenti presenti.

2. Nel verbale sono riportati:

- a) la concisa esposizione dei lavori svolti e delle determinazioni assunte;
- b) i nomi dei componenti presenti;
- c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- d) gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- e) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente disposte.

3. Copia del verbale è tempestivamente trasmessa al richiedente, in via telematica o mediante notifica.

ART. 11 COMMISSIONE RISTRETTA DI CONTROLLO

In conformità a quanto previsto all'art. 141, comma 1, lett. e) e 141 bis, comma 9 del R.D. 635/1931, il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli con frequenza, comprendenti almeno il Dirigente medico o altro medico suo delegato ed il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato o altro tecnico del luogo, iscritto negli elenchi di cui all'art. 16, 4 comma del D.Lgs. 139/2006.

2. I componenti di cui al comma 1 costituiscono la Commissione ristretta cui è demandato il compito di effettuare, con frequenza ed eventualmente secondo un piano periodico, il controllo del rispetto delle disposizioni di legge o impartite dalla Commissione, indipendentemente da procedimenti amministrativi in corso.

3. L'esito dei controlli e degli accertamenti operati dalla Commissione ristretta è comunicato a tutti i componenti la Commissione e si intende da questa ratificato ove non pervenga al Presidente motivato parere contrario da parte di uno o più dei suoi membri entro cinque giorni dalla ricezione.

ART. 12 PROCEDIMENTO ORDINARIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE PERMANENTE E/O TEMPORANEO

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCVLPS deve far pervenire, almeno 30 giorni prima della data di detto intervento (tramite il portale istituzionale al seguente indirizzo: <http://sportellotelematico.sangiulianonline.it>, allegando la prescritta documentazione per l'esame del progetto da parte della Commissione), a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza.

2. Qualora la Commissione o il SUAP riscontrino carenze documentali, quest'ultimo ne dà comunicazione al richiedente, con interruzione dei termini del procedimento, assegnando congruo termine per l'integrazione o la rettifica, decorso inutilmente il quale l'istanza è dichiarata irricevibile.

3. L'esito dell'esame del progetto da parte della Commissione e le eventuali prescrizioni da questa impartite è comunicato all'interessato che, al fine di consentire il sopralluogo di verifica, dà comunicazione alla Commissione dell'ultimazione dei lavori e dell'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni della Commissione.

4. In tema di emissioni rumorose delle manifestazioni di pubblico spettacolo si osserva la legge n. 447/1995. L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore

ART. 13 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NON OLTRE DUE ANNI DALLA VERIFICA DI AGIBILITÀ

1. Fatta salva la facoltà di controllo e salvo che per la natura dei luoghi il Responsabile SUAP o del Comando di Polizia Locale o la Commissione non ritengano necessaria una nuova verifica delle condizioni di sicurezza, questa non è effettuata per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia stato già espresso parere di agibilità in data non anteriore a due anni rispetto a quella di inizio della manifestazione, purché l'allestimento della stessa non sia stato modificato rispetto a quello già stato oggetto di verifica.

2. L'assenza di modifiche rispetto alla situazione già verificata è oggetto di dichiarazione congiunta del richiedente l'autorizzazione e di un tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante altresì il rispetto di eventuali prescrizioni a suo tempo impartite in sede di verifica di agibilità.

3. Non sono considerate modifiche degli allestimenti, impianti ed attrezzature le variazioni palesemente ininfluenti ai fini della sicurezza, come da espressa dichiarazione del tecnico.

4. Effettuato l'allestimento della manifestazione e prima del suo inizio l'interessato trasmette al SUAP:

- a) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;
- b) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;
- c) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di aggregazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante superiore a 10 attrazioni (luna park – parchi divertimento D.M. 23/05/2003, art. 26), per le quali è sempre operata la verifica di agibilità.

ART. 14 LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere e le verifiche previsti alla lett. a) e b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 141 Reg. T.U.L.P.S., competono ad un libero professionista competente.

2. La relazione del libero professionista di cui al comma 1 deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e antincendio fra le quali il D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed il D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene individuata sulla base della dichiarazione resa dal tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 15, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per due anni successivi.

ART. 15 ALLESTIMENTI TEMPORANEI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE CHE SI CONCLUDONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO

1. L'effettuazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo che si svolgono nell'arco di una sola giornata e si concludono entro le ore 24.00 della medesima è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90, sostitutiva della licenza di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS, da presentarsi al SUAP tramite il seguente indirizzo: <http://sportellotelematico.sangiulianonline.it>.

2. E' consentito l'inoltro di S.C.I.A. in giorni consecutivi o successivi per i medesimi locali o spazi all'aperto solo se relativa a manifestazioni di pubblico spettacolo differenti per il soggetto organizzatore, l'oggetto della manifestazione, l'allestimento e la presentazione pubblicitaria.

3. Alla S.C.I.A. è allegata relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche nonché, ricorrendone i presupposti, il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti ed antincendio nel caso di locali ed impianti con capienza superiore a 100 persone.

4. Conformemente alla natura della S.C.I.A. che consente l'inizio immediato dell'attività dopo la sua presentazione e la sostituzione di ogni atto e parere con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni non è richiesto né esame del progetto né sopralluogo.

5. La S.C.I.A. può essere inoltrata solo dopo l'allestimento delle attrezzature e degli impianti ed è corredata da:

d) dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato;

e) dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi;

f) certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.

ART. 16 SUBINGRESSO NELLE ATTIVITÀ' DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione di locali e complessi di pubblico spettacolo con modifica, anche parziale, dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, è soggetto alle procedure di cui al presente atto.

2. In caso di cambio di titolarità o gestione senza modifiche dello stato dei luoghi, impianti ed attrezzature, anche tecnologiche, rispetto alla più recente verifica di agibilità della Commissione, attestata da tecnico, la ripresa dell'attività a nome del nuovo titolare non necessita di nuova verifica di agibilità.

3. E' fatta salva la facoltà di controllo di cui all'articolo 11.

4. Nell'ipotesi di mutamento di titolarità di soggetto organizzatore di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, dopo l'inoltro della domanda di autorizzazione, le successive fasi del procedimento sono curate dall'avente causa, attestando gli estremi dell'atto notarile di cessione.

5. La modifica del soggetto organizzatore di una manifestazione a carattere temporaneo prima dell'inizio della stessa, è resa nota al SUAP con comunicazione congiunta del precedente e successivo soggetto organizzatore che prosegue l'eventuale iter procedurale.

ART. 17 COMPENSI E SPESE DI VERIFICHE E SOPRALLUOGO

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non dà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, ai sensi dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ad eccezione del solo membro esperto in elettrotecnica al quale è riconosciuto, per non più di una volta nella stessa giornata, un rimborso spese;
2. Agli eventuali componenti della Commissione aggregati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è riconosciuto, per non più di una volta nella stessa giornata, un rimborso spese;
3. Il rimborso spese, previsto per il membro effettivo esperto in elettrotecnica e per i componenti aggregati alla Commissione così come individuata dall'art. 3 del presente regolamento e dalla vigente normativa, corrisposto per le verifiche, l'esame dei progetti, i sopralluoghi e in generale l'attività della Commissione, è a totale ed esclusivo carico dell'organizzatore e/o del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo, comprese le spese per l'ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato, ai sensi dell'articolo 144, 1° comma del R.D. n. 635/1940.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto quale rimborso spese, deve essere presentata dall'organizzatore prima dell'espletamento dell'attività di verifica, esame di progetti, sopralluoghi ed in generale per l'attività della Commissione. La mancata corresponsione del rimborso spese di cui sopra, comporta la non effettuazione delle riunioni o dei sopralluoghi.
5. Il rimborso spese da corrispondere al membro esperto in elettrotecnica e agli eventuali componenti della Commissione aggregati ai sensi dell'articolo 6, commi 2 è dovuta anche nel caso di esito negativo del sopralluogo.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente piano entra in vigore con la sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali in contrasto con quanto disposto dal presente atto.

